



# CITTÀ DI ALESSANDRIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERAZIONE N. 144 / 341 / 673 / 18060**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - MODIFICHE**

Il giorno diciotto del mese di dicembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 17:30 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i componenti il Consiglio Comunale ed affisso all' Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge.

All'inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato:

		<i>Presenti Assenti</i>				<i>Presenti Assenti</i>	
1.	Cuttica di Revigliasco Gianfra	X		18.	Iacovoni Lorenzo		X
2.	Abonante Giorgio Angelo		X	19.	Emanuele Locci		X
3.	Barrera Maria Enrica		X	20.	Lumi Gian Paolo Giuseppe		X
4.	Berta Paolo		X	21.	Mazzoni Enrico		X
5.	Bianchini Giuseppe	X		22.	Micò Caterina	X	
6.	Bovone Mauro	X		23.	Oneto Vittoria		X
7.	Bovone Simonetta	X		24.	Onetti Elisabetta	X	
8.	Buzzi Chiara	X		25.	Passalacqua Carmine	X	
9.	Castellano Piero		X	26.	Pavanello Evaldo	X	
10.	Castelli Ezio	X		27.	Poggio Angela Maria		X
12.	Demarte Vincenzo		X	28.	Ravazzi Giovanni	X	
13.	Malagrino Diego		X	29.	Rossa Maria Rita		X
14.	Fogliano Stefano Luigi Maria		X	30.	Ruffato Daniela	X	
15.	Gentiluomo Francesco		X	31.	Sciaudone Maurizio	X	
16.	Guazzotti Pierpaolo	X		32.	Serra Michelangelo		X
17.	Guerci Federico Stefano	X		33.	Trifoglio Oria		X
				42.	Autano Danilo	X	

*Presenti n. 19 Assenti n. 14*

Sono presenti gli Assessori:

Buzzi Langhi Davide Mario, Formaiano Monica, Fteita Firial Cherima, Lumiera Cinzia, Straneo Silvia, Roggero Mattia.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. Emanuele Locci nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dott.ssa Orietta Bocchio ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 341 del 06/12/2018

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

sentito l'Assessore alle Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali

### PREMESSO CHE:

- la Legge di Stabilità 2014, pubblicata il 27 dicembre 2013 in Gazzetta Ufficiale come Legge 147/2013, ha disposto l'introduzione, a partire dall'anno 2014, della IUC (Imposta Unica Comunale) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone quindi:
  - dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali per la cui regolamentazione si rimanda alla deliberazione n. 85/257/413/1110M del 25/10/2012 così come modificata con deliberazione C.C. n.168/289/460/1110M DEL 21/11/2013;
  - di una componente riferita ai servizi che si articola nel seguente modo:
    - a) tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
    - b) tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, Legge 147/2013, anche alla determinazione della disciplina per l'applicazione dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14 marzo 2014 veniva approvato il "Regolamento I.U.C. - Componente TARI";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 6 agosto 2015 veniva approvata la modifica del "Regolamento I.U.C. - Componente TARI";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22 marzo 2017 veniva approvata la modifica del "Regolamento I.U.C. - Componente TARI";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18 dicembre 2017 veniva approvata la modifica del "Regolamento I.U.C. - Componente TARI con validità per il 2018;

### EVIDENZIATO che si rendono necessarie e opportune le seguenti modifiche regolamentari:

- all'art. 9 del Regolamento si procede all'eliminazione del comma 11 a seguito di modifiche normative;
- all'art. 23 del Regolamento si procede a rivedere il comma 3, inserendo , in quanto più equo, per i soggetti domiciliati fuori da territorio del Comune di Alessandria, per motivi di lavoro o studio, oppure ricoverati stabilmente presso istituti di cura, un ricalcolo del nucleo;
- all'art. 25 del Regolamento si modificano:
  - \* al comma 1 la riduzione del 50% della tariffa per le IPAB, portandola al 25%, estendendo però tale riduzione anche alle associazioni di beneficenza con servizio di accoglienza e distribuzione pasti ai poveri, con sede nel Comune di Alessandria;
  - \* al comma 2 viene tolta la limitazione del 70% per la massima riduzione per avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche;
- all'art. 29, comma 5, viene evidenziato che il cambio del nucleo viene preso in considerazione dal 1 gennaio dell'anno successivo ed in caso di persona deceduta, viene effettuata la cessazione dalla data del decesso con successiva iscrizione del subentrante dal giorno successivo;
- all'art. 31 , comma 2, si precisa che non verrà effettuato alcun rimborso di somme pagate e non dovute nel caso in cui risultino degli insoluti dell'utente medesimo anche per entrate diverse;
- all'art. 33, comma 1 e comma 9, viene aggiornata la data di entrata in vigore al 1 gennaio 2019.

### RITENUTO pertanto:

- di intervenire con la modifica degli artt.9, 23, 25, 29, 31 e 33 del vigente Regolamento TARI come sotto specificato:

TESTO VIGENTE	TESTO AGGIORNATO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>“Locali e Aree non Assoggettabili”</b></p> <p><b>1.</b> Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.</p> <p><b>2.</b> In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al tributo, sia per la parte fissa che per parte variabile, i seguenti locali o aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici e alle utenze energetiche;</li> <li>- le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;</li> <li>- le unità immobiliari per le quali è stata presentata negli uffici comunali competenti la “Comunicazione di Attività Edilizia Libera ex art. 6, comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.”, prescindendo dalla tipologia degli interventi previsti, sarà applicata un’esonazione temporanea pari a 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della domanda;</li> <li>- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree adibite a verde;</li> <li>- le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile;</li> <li>- parte di luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1.50;</li> <li>- i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all’uso abituale degli occupanti dell’edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;</li> <li>- i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;</li> <li>- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;</li> <li>- i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;</li> <li>- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;</li> <li>- i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;</li> <li>- i locali e le aree dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità, rifiuti pericolosi il cui smaltimento è a carico delle ditte stesse in base alle norme vigenti; restano comunque tassabili i locali e le aree su cui si producono, anche potenzialmente stante quanto riportato all’art. 6, i rifiuti assimilati fino al limite quantitativo indicato in apposito provvedimento comunale, comunque conferibili al servizio pubblico ;</li> <li>- i locali e le aree adibiti a lavorazione industriale inclusi i</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>“Locali e Aree non Assoggettabili”</b></p> <p><b>1. invariato</b></p> <p><b>2. invariato</b></p>

locali e le aree adibite a immagazzinamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (ai sensi di quanto dispone la D.G.R. 47/2005 nel punto 20 dei criteri di assimilazione quantitativi);

- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno oltre che le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

- le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole, silvicoltura, allevamento e le serra a terra. Sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche;

- le superficie agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzano in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- per gli impianti di distribuzione di carburante non sono assoggettate le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

**3.** Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

**4.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

**5.** Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

I produttori di rifiuti speciali per ottenere l'esenzione prevista e per mantenerla, devono:

- presentare al Comune comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti;

- allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti;

- allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttrici di rifiuti speciali;

- tenere a disposizione del Comune la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme;

- presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti

**3. invariato**

**4. invariato**

**5. invariato**

e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).

**6.** Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

**7.** Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33/bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

**8.** Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti considerati speciali per qualità (pericolosi e non) e non sia distinguibile la superficie complessiva tariffabile o risulta difficile, a causa dell'uso promiscuo, determinare i locali o le aree, la superficie tariffabile verrà calcolata in modo forfettario applicando, per le attività sotto indicate, le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Autorimessaggi e autolavaggi autoveicoli	10%
Laboratori fotografici ed eliografici	15%
Laboratori di analisi mediche	15%
Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	20%
Tipografie, stamperie, vetrerie	25%
Lavanderie e tintorie	25%
Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti	25%
Falegnamerie, verniciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica	30%
Caseifici e cantine vinicole	60%

**9.** Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, e per le quali non si possa far riferimento a criteri di analogia, si applica una riduzione forfettaria della superficie del 30%.

**10.** Per fruire delle riduzioni di cui ai commi 8 e 9, gli interessati dovranno indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione

**6. invariato**

**7. invariato**

**8. invariato**

**9. invariato**

**10. invariato**

(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.) nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativi rifiuti) distinti per codice CER.

**10bis.** Per le utenze non domestiche produttive di rifiuti che superino i limiti quantitativi per l'assimilazione agli urbani, la superficie dell'attività prevalente verrà esentata proporzionalmente alla quantità di rifiuto speciale non assimilabile che il contribuente darà prova di aver regolarmente conferito a ditte specializzate.

**11.** Sono esentati dal pagamento della tariffa i locali comunali utilizzati a fini istituzionali.

**10bis. invariato**

**11. ELIMINATO**

**Art. 23****“Riduzioni per Utenze Domestiche”**

**1.** Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (**60%**), se la distanza dal primo punto di raccolta risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri).

La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

**2.** Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante *composter*, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (**10%**) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero del tributo oggetto di riduzione.

**3.** È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**), per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.

La stessa riduzione è applicata in caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso Istituti . La riduzione di cui al presente comma ha validità annuale.

**3 bis.** Ai sensi dell'art.9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 è previsto un abbattimento di 2/3 della TARI sull'abitazione principale per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso o usufrutto di una unica unità abitativa sul territorio dello Stato;
- iscrizione all'AIRE;
- titolare di pensione del paese estero in cui ha la residenza;
- non aver locato o dato in comodato d'uso l'unità oggetto di richiesta della riduzione.

**3 ter.** L'applicazione della riduzione di cui al comma 3 bis, è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo status. Tale riduzione non è cumulabile con le riduzioni / agevolazioni previste dal presente regolamento, in quanto risulta la più favorevole al contribuente.

**4.** È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**) per i locali a uso domestico tenuti a disposizione e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale).

**5.** È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**), nel caso di fabbricati rurali a uso abitativo.

**Art. 23****“Riduzioni per Utenze Domestiche”**

**1.** invariato .

**2.** invariato

**3.** È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**), per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.

**In caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria, per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso istituti di cura, VIENE RICALCOLATO IL NUCLEO . La riduzione/variazione di cui al presente comma ha validità annuale.**

**3 bis.** invariato

**3 ter.** invariato

**4.** invariato

**5.** invariato

--	--

#### Art. 25

##### “Riduzioni per Utenze non Domestiche”

1. Per gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) con sede nel Comune di Alessandria e iscritti all'albo, che operano nel settore socio-assistenziale è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento (50%).

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile del tributo è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di recupero dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione  $K_r$  viene calcolato tenendo conto del coefficiente  $K_d$  attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione:  $K_r = K_g \cdot \text{recuperati}/K_d \cdot \text{mq}$ . Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore allo 0,70.

3. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata; a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune avrà facoltà di compensare il credito all'atto dei successivi pagamenti.

Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dei formulari entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso.

3.bis. Al fine di ridurre lo spreco alimentare il Comune istituisce una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, attraverso ad esempio associazioni di volontariato, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale. La riduzione viene calcolata considerando le sole superfici di vendita o produzione.

Per ottenere tale riduzione, gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 31 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione, richiesta con allegata la dichiarazione sostitutiva di notorietà con la specifica del nominativo del soggetto a favore del quale si effettuano i conferimenti e la cadenza degli stessi. Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto dovranno presentare la documentazione attestante il soggetto ricevente, il quantitativo e il valore dei prodotti ceduti. Il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tali dichiarazioni.

Per il solo anno d'imposta 2017 la riduzione di cui al presente comma potrà essere richiesta entro il termine del 30 giugno 2017.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, la presente riduzione può essere concessa in aggiunta a quella prevista all'art. 25, comma 2, fino ad un massimo di riduzione della parte variabile pari al 90%.

4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) per i locali e aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo che sia inferiore a 183 giorni l'anno

#### Art. 25

##### “Riduzioni per Utenze non Domestiche”

1. Per gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e le associazioni di beneficenza con servizio di accoglienza e distribuzione pasti ai poveri, con sede nel Comune di Alessandria, che operano nel settore socio-assistenziale è prevista una riduzione pari al venticinque per cento (25%).

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile del tributo è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di recupero dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione  $K_r$  viene calcolato tenendo conto del coefficiente  $K_d$  attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione:  $K_r = K_g \cdot \text{recuperati}/K_d \cdot \text{mq}$ .

3. INVARIATO

3.bis. INVARIATO

4. INVARIATO

<p>(uso stagionale). La riduzione è concessa con decorrenza dalla data di richiesta.</p> <p>5. Previa presentazione di idonea autocertificazione che attesti la diversa destinazione d'uso è possibile per le attività rientranti nella categoria 27 e limitatamente alle attività "fiori e piante" e "ortofrutta" suddividere le superfici utilizzate, entro un limite del <b>20%</b> del totale, tra la categoria principale e la categoria 15 nel caso di "fiori e piante" e le categorie 25 o 26 nel caso di "ortofrutta".</p>	<p><b>5. INVARIATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b> <b>"Accertamento e Attività di Controllo"</b></p> <p>1. Il Comune provvede a svolgere tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di tale attività effettua tutte le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.</p> <p>2. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessate, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza e assistenza, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio che gestisce la TARI, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione del tributo.</p> <p>3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione del tributo a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro il termine per la proposizione del ricorso copia della lettera firmata per accettazione.</p> <p>4. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.</p> <p>5. Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune procederà avvalendosi degli strumenti che in base alle normative vigenti permettono il recupero del tributo dovuto. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante opportuna notifica, riservandosi di effettuare i dovuti controlli</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b> <b>"Accertamento e Attività di Controllo"</b></p> <p><b>1. invariato</b></p> <p><b>2. invariato</b></p> <p><b>3. invariato</b></p> <p><b>4. invariato</b></p> <p><b>5. Qualora risulti che un nucleo familiare abbia stabilito la propria residenza od abbia occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune procederà con gli strumenti più opportuni previsti dalle normative vigenti, al fine del recupero del tributo dovuto. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe al 1° gennaio di ogni anno. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante opportuna notifica, riservandosi di effettuare i dovuti controlli.</b> <b>Nel caso di intestatario deceduto, invece, si provvede alla cessazione della posizione dalla data del decesso con iscrizione del subentrante dal giorno successivo.</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>“Rimborsi”</b></p> <p>1. L’Utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute le somme addebitategli per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione del tributo.</p> <p>2. Il Comune provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni (<b>180 giorni</b>) dalla data di presentazione dell’istanza, ex art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>“Rimborsi”</b></p> <p>1. Invariato</p> <p>2. Il Comune provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni (<b>180 giorni</b>) dalla data di presentazione dell’istanza, ex art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, <b>sempre che non risultino delle somme ancora dovute dall’utente anche per altre entrate.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <b>“Disposizioni Transitorie e Finali”</b></p> <p>1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2014.</p> <p>2. L’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e il Regolamento Comunale per la sua applicazione conservano la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tariffa verificatisi fino al 31 dicembre 2012. Di conseguenza l’accertamento e la riscossione della tariffa dovuta fino a tale data continuano ad essere effettuati anche successivamente a cura del Comune e del Consorzio di Bacino, che rimangono, per gli anni di competenza, titolari delle corrispondenti entrate.</p> <p>3. Ai sensi dell’art. 1, comma 704 della Legge 147/2013 e s.m.i. è abrogato l’art. 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’applicazione della TARES, e il versamento della maggiorazione standard allo Stato pari a 0,30 centesimi per metro quadro, mantengono la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tariffa verificatisi per l’anno di imposta 2013. Di conseguenza l’accertamento e la riscossione della tariffa dovuta per tale periodo saranno effettuati anche successivamente a cura del Comune e del Consorzio di Bacino.</p> <p>4. I presupposti di imposizione relativi alla tariffa abolita, afferenti a periodi antecedenti all’introduzione del presente tributo, sono regolati dai termini di decadenza indicati all’art. 71 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i..</p> <p>5. Gli archivi informatici aggiornati necessari al calcolo e all’emissione degli avvisi di pagamento (archivio utenti T.I.A./TARES, archivio posizioni T.I.A./TARES, archivio anagrafico residenti, archivio indirizzi, archivio utenti TARES) sono depositati presso il Comune e il Consorzio di Bacino.</p> <p>6. Tutte le attività tecnico operative afferenti la gestione della TARI sono affidate, fino a diversa disposizione, al Consorzio di Bacino Alessandrino, la cui attività è regolata da apposito atto tra le parti, mentre l’incasso della Tariffa resta in capo al</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <b>“Disposizioni Transitorie e Finali”</b></p> <p>1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio <b>2019</b>.</p> <p>2. invariato</p> <p>3. invariato</p> <p>4. invariato</p> <p>5. invariato</p> <p>6. invariato.</p>

<p>Comune di Alessandria.</p> <p>7. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p> <p>8. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla Legge di Stabilità 2014, pubblicata il 27 dicembre 2013 in Gazzetta Ufficiale come Legge 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni ed alle eventuali ulteriori disposizioni normative in materia</p> <p>9. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.</p>	<p>7. invariato.</p> <p>8. invariato</p> <p>9. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.</p>
--	---

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 che stabilisce che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...";
- in particolare l'art. 1, comma 682, Legge 147/2013, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale delibera la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

#### **DATO ATTO** che:

- in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997 per quanto non disciplinato dal regolamento come sopra modificato allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo sui rifiuti;

**TENUTO CONTO** che le presenti modifiche al testo regolamentare entrano in vigore dall'01/01/2019 in virtù di

quanto previsto delle sopra richiamate disposizioni normative;

**RILEVATO** che l'adozione delle suddette modifiche al vigente Regolamento in oggetto, tramite il presente atto, non ha alcun impatto sul piano finanziario 2019/2021 e sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente è già stata prevista specifica copertura in sede di predisposizione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**propone alla Giunta Comunale  
di sottoporre al Consiglio Comunale**

1) di APPROVARE le modifiche agli artt. 9, 23, 25, 29, 31 e 33 del suddetto regolamento secondo le specifiche sopra riportate;

TESTO VIGENTE	TESTO AGGIORNATO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>“Locali e Aree non Assoggettabili”</b></p> <p><b>1.</b> Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.</p> <p><b>2.</b> In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al tributo, sia per la parte fissa che per parte variabile, i seguenti locali o aree:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici e alle utenze energetiche;</li><li>- le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;</li><li>- le unità immobiliari per le quali è stata presentata negli uffici comunali competenti la “Comunicazione di Attività Edilizia Libera ex art. 6, comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.”, prescindendo dalla tipologia degli interventi previsti, sarà applicata un'esenzione temporanea pari a 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della domanda;</li><li>- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree adibite a verde;</li><li>- le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile;</li><li>- parte di luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1.50;</li><li>- i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all'uso abituale degli occupanti dell'edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;</li><li>- i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;</li><li>- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;</li><li>- i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>“Locali e Aree non Assoggettabili”</b></p> <p><b>1. invariato</b></p> <p><b>2. invariato</b></p>

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
- i locali e le aree dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità, rifiuti pericolosi il cui smaltimento è a carico delle ditte stesse in base alle norme vigenti; restano comunque tassabili i locali e le aree su cui si producono, anche potenzialmente stante quanto riportato all'art. 6, i rifiuti assimilati fino al limite quantitativo indicato in apposito provvedimento comunale, comunque conferibili al servizio pubblico ;
- i locali e le aree adibite a lavorazione industriale inclusi i locali e le aree adibite a immagazzinamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (ai sensi di quanto dispone la D.G.R. 47/2005 nel punto 20 dei criteri di assimilazione quantitativi);
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno oltre che le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole, silvicoltura, allevamento e le serra a terra. Sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche;
- le superficie agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzano in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- per gli impianti di distribuzione di carburante non sono assoggettate le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

**3.** Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

**4.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

**5.** Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano,

**3. invariato**

**4. invariato**

**5. invariato**

in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

I produttori di rifiuti speciali per ottenere l'esenzione prevista e per mantenerla, devono:

- presentare al Comune comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti;
- allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti;
- allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttrici di rifiuti speciali;
- tenere a disposizione del Comune la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme;
- presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).

**6.** Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

**7.** Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33/bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

**8.** Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti considerati speciali per qualità (pericolosi e non) e non sia distinguibile la superficie complessiva tariffabile o risulti difficile, a causa dell'uso promiscuo, determinare i locali o le aree, la superficie tariffabile verrà calcolata in modo forfettario applicando, per le attività sotto indicate, le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Autorimessaggi e autolavaggi autoveicoli	10%
Laboratori fotografici ed eliografici	15%
Laboratori di analisi mediche	15%
Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	20%
Tipografie, stamperie, vetrerie	25%
Lavanderie e tintorie	25%
Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti	25%

**6. invariato**

**7. invariato**

**8. invariato**

Falegnamerie, verniciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica	30%
Caseifici e cantine vinicole	60%

**9.** Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, e per le quali non si possa far riferimento a criteri di analogia, si applica una riduzione forfettaria della superficie del 30%.

**10.** Per fruire delle riduzioni di cui ai commi 8 e 9, gli interessati dovranno indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.) nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativi rifiuti) distinti per codice CER.

**10bis.** Per le utenze non domestiche produttive di rifiuti che superino i limiti quantitativi per l'assimilazione agli urbani, la superficie dell'attività prevalente verrà esentata proporzionalmente alla quantità di rifiuto speciale non assimilabile che il contribuente darà prova di aver regolarmente conferito a ditte specializzate.

**11.** Sono esentati dal pagamento della tariffa i locali comunali utilizzati a fini istituzionali.

**9. invariato**

**10. invariato**

**10bis. invariato**

**11. ELIMINATO**

**Art. 23****“Riduzioni per UtENZE Domestiche”**

**1.** Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (**60%**), se la distanza dal primo punto di raccolta risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri).

La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

**2.** Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante *composter*, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (**10%**) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero del tributo oggetto di riduzione.

**3.** È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**), per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.

La stessa riduzione è applicata in caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso Istituti . La riduzione di cui al presente comma ha validità annuale.

**3 bis.** Ai sensi dell'art.9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 è previsto un abbattimento di 2/3 della TARI sull'abitazione principale per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso o usufrutto di una unica unità abitativa sul territorio dello Stato;
- iscrizione all'AIRE;
- titolare di pensione del paese estero in cui ha la residenza;
- non aver locato o dato in comodato d'uso l'unità oggetto di richiesta della riduzione.

**3 ter.** L'applicazione della riduzione di cui al comma 3 bis, è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo status. Tale riduzione non è cumulabile con le riduzioni / agevolazioni previste dal presente regolamento, in quanto risulta la più favorevole al contribuente.

**4.** È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**) per i locali a uso domestico tenuti a disposizione e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale).

**5.** È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**), nel caso di fabbricati rurali a uso abitativo.

**Art. 23****“Riduzioni per UtENZE Domestiche”**

**1.** invariato .

**2. invariato**

**3.** È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**), per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.

**In caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso Istituti di cura VIENE RICALCOLATO IL NUCLEO . La riduzione/ variazione di cui al presente comma ha validità annuale.**

**3 bis. invariato**

**3 ter. invariato**

**4. invariato**

**5. invariato**

--	--

#### Art. 25

##### “Riduzioni per Utenze non Domestiche”

2. Per gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) con sede nel Comune di Alessandria e iscritti all'albo, che operano nel settore socio-assistenziale è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento (50%).

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile del tributo è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di recupero dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione  $K_r$  viene calcolato tenendo conto del coefficiente  $K_d$  attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione:  $K_r = K_g \cdot \text{recuperati}/K_d \cdot \text{mq}$ . Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore allo 0,70.

3. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata; a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune avrà facoltà di compensare il credito all'atto dei successivi pagamenti.

Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dei formulari entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso.

3.bis. Al fine di ridurre lo spreco alimentare il Comune istituisce una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, attraverso ad esempio associazioni di volontariato, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale. La riduzione viene calcolata considerando le sole superfici di vendita o produzione.

Per ottenere tale riduzione, gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 31 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione, richiesta con allegata la dichiarazione sostitutiva di notorietà con la specifica del nominativo del soggetto a favore del quale si effettuano i conferimenti e la cadenza degli stessi. Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto dovranno presentare la documentazione attestante il soggetto ricevente, il quantitativo e il valore dei prodotti ceduti. Il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tali dichiarazioni.

Per il solo anno d'imposta 2017 la riduzione di cui al presente comma potrà essere richiesta entro il termine del 30 giugno 2017.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, la presente riduzione può essere concessa in aggiunta a quella prevista all'art. 25, comma 2, fino ad un massimo di riduzione della parte variabile pari al 90%.

4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) per i locali e aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo che sia inferiore a 183 giorni l'anno

#### Art. 25

##### “Riduzioni per Utenze non Domestiche”

1. Per gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e le associazioni di beneficenza con servizio di accoglienza e distribuzione pasti ai poveri con sede nel Comune di Alessandria, che operano nel settore socio-assistenziale è prevista una riduzione pari al venticinque per cento (25%).

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile del tributo è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di recupero dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione  $K_r$  viene calcolato tenendo conto del coefficiente  $K_d$  attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione:  $K_r = K_g \cdot \text{recuperati}/K_d \cdot \text{mq}$ .

3. INVARIATO

3.bis. INVARIATO

4. INVARIATO

<p>(uso stagionale). La riduzione è concessa con decorrenza dalla data di richiesta.</p> <p>5. Previa presentazione di idonea autocertificazione che attesti la diversa destinazione d'uso è possibile per le attività rientranti nella categoria 27 e limitatamente alle attività "fiori e piante" e "ortofrutta" suddividere le superfici utilizzate, entro un limite del <b>20%</b> del totale, tra la categoria principale e la categoria 15 nel caso di "fiori e piante" e le categorie 25 o 26 nel caso di "ortofrutta".</p>	<p><b>5. INVARIATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b> <b>"Accertamento e Attività di Controllo"</b></p> <p>1. Il Comune provvede a svolgere tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di tale attività effettua tutte le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.</p> <p>2. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza e assistenza, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio che gestisce la TARI, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione del tributo.</p> <p>3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione del tributo a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro il termine per la proposizione del ricorso copia della lettera firmata per accettazione.</p> <p>4. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.</p> <p>5. Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune procederà avvalendosi degli strumenti che in base alle normative vigenti permettono il recupero del tributo dovuto. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante opportuna notifica, riservandosi di effettuare i dovuti controlli</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b> <b>"Accertamento e Attività di Controllo"</b></p> <p><b>1. invariato</b></p> <p><b>2. invariato</b></p> <p><b>3. invariato</b></p> <p><b>4. invariato</b></p> <p><b>5. Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune procederà con gli strumenti più opportuni previsti dalle normative vigenti al fine del recupero del tributo dovuto. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe <b>al 1° gennaio di ogni anno</b> . Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante opportuna notifica, riservandosi di effettuare i dovuti controlli.</b> <b>Nel caso di intestatario deceduto, invece, si provvede alla cessazione della posizione dalla data del decesso con iscrizione del subentrante dal giorno successivo.</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>“Rimborsi”</b></p> <p><b>1.</b> L’Utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute le somme addebitategli per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione del tributo.</p> <p><b>2.</b> Il Comune provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni (<b>180 giorni</b>) dalla data di presentazione dell’istanza, ex art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>“Rimborsi”</b></p> <p><b>2.</b> Invariato</p> <p><b>2.</b> Il Comune provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni (<b>180 giorni</b>) dalla data di presentazione dell’istanza, ex art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, <b>sempre che non risultino delle somme ancora dovute dall’utente anche per altre entrate.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <b>“Disposizioni Transitorie e Finali”</b></p> <p><b>1.</b> Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2014.</p> <p><b>2.</b> L’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e il Regolamento Comunale per la sua applicazione conservano la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tariffa verificatisi fino al 31 dicembre 2012. Di conseguenza l’accertamento e la riscossione della tariffa dovuta fino a tale data continuano ad essere effettuati anche successivamente a cura del Comune e del Consorzio di Bacino, che rimangono, per gli anni di competenza, titolari delle corrispondenti entrate.</p> <p><b>3.</b> Ai sensi dell’art. 1, comma 704 della Legge 147/2013 e s.m.i. è abrogato l’art. 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’applicazione della TARES, e il versamento della maggiorazione standard allo Stato pari a 0,30 centesimi per metro quadro, mantengono la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tariffa verificatisi per l’anno di imposta 2013. Di conseguenza l’accertamento e la riscossione della tariffa dovuta per tale periodo saranno effettuati anche successivamente a cura del Comune e del Consorzio di Bacino.</p> <p><b>4.</b> I presupposti di imposizione relativi alla tariffa abolita, afferenti a periodi antecedenti all’introduzione del presente tributo, sono regolati dai termini di decadenza indicati all’art. 71 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i..</p> <p><b>5.</b> Gli archivi informatici aggiornati necessari al calcolo e all’emissione degli avvisi di pagamento (archivio utenti T.I.A./TARES, archivio posizioni T.I.A./TARES, archivio anagrafico residenti, archivio indirizzi, archivio utenti TARES) sono depositati presso il Comune e il Consorzio di Bacino.</p> <p><b>6.</b> Tutte le attività tecnico operative afferenti la gestione della TARI sono affidate, fino a diversa disposizione, al Consorzio di Bacino Alessandrino, la cui attività è regolata da apposito atto tra le parti, mentre l’incasso della Tariffa resta in capo al</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <b>“Disposizioni Transitorie e Finali”</b></p> <p><b>1.</b> Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio <b>2019</b>.</p> <p><b>2.</b> invariato</p> <p><b>3.</b> invariato</p> <p><b>4.</b> invariato</p> <p><b>5.</b> invariato</p> <p><b>6.</b> invariato.</p>

<p>Comune di Alessandria.</p> <p>7. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p> <p>8. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla Legge di Stabilità 2014, pubblicata il 27 dicembre 2013 in Gazzetta Ufficiale come Legge 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni ed alle eventuali ulteriori disposizioni normative in materia</p> <p>9. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.</p>	<p>7. invariato.</p> <p>8. invariato</p> <p>9. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.</p>
--	---

- 2) **DI DARE MANDATO** ai competenti funzionari ed uffici affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente.
- 3) **DI DARE ATTO** che il regolamento così modificato ed approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2019;
- 4) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- 5) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'Imposta UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI**, con le modifiche approvate;
- 6) **DI INVIARE**, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, copia della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i.;**
- 7) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

#### e la Giunta Comunale

visto

- il vigente Regolamento I.U.C. - Componente TARI;
- il decreto sindacale n° 66 dell'21/12/2017 di conferimento incarico al dott. Antonello Paolo Zaccone di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi a decorrere dal 1/01/2018;

RICHIAMATO il disposto del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 42 e agli artt. 178 - 181;

VISTO lo Statuto comunale vigente;  
VISTO il vigente regolamento I.U.C. - Componente TARI ;

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di Contabilità agli artt. 26 - 30;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successe modificazioni ed integrazioni, i pareri di seguito espressi:

parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, let. b), punto 3 (modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni) e 7 (applicazione dei propri tributi), del D.Lgs 18/08/2000 n.267

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa reso dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone, responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone, responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi

con voti unanimi espressi nelle forme di Legge resi in forma palese

**DELIBERA**  
**di sottoporre al Consiglio Comunale**

1) di APPROVARE le modifiche agli artt. 9, 23, 25, 29, 31 e 33 del suddetto regolamento secondo le specifiche sopra riportate:

TESTO VIGENTE	TESTO AGGIORNATO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>“Locali e Aree non Assoggettabili”</b></p> <p><b>1.</b> Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.</p> <p><b>2.</b> In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al tributo, sia per la parte fissa che per parte variabile, i seguenti locali o aree:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici e alle utenze energetiche;</li><li>- le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;</li><li>- le unità immobiliari per le quali è stata presentata negli uffici comunali competenti la “Comunicazione di Attività Edilizia Libera ex art. 6, comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.”, prescindendo dalla tipologia degli interventi previsti, sarà applicata un'esenzione temporanea pari a 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della domanda;</li><li>- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree adibite a verde;</li><li>- le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile;</li><li>- parte di luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1.50;</li><li>- i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all'uso abituale degli occupanti dell'edificio o degli utenti delle attività</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>“Locali e Aree non Assoggettabili”</b></p> <p><b>1. invariato</b></p> <p><b>2. invariato</b></p>

che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;

- i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
- i locali e le aree dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità, rifiuti pericolosi il cui smaltimento è a carico delle ditte stesse in base alle norme vigenti; restano comunque tassabili i locali e le aree su cui si producono, anche potenzialmente stante quanto riportato all'art. 6, i rifiuti assimilati fino al limite quantitativo indicato in apposito provvedimento comunale, comunque conferibili al servizio pubblico ;
- i locali e le aree adibite a lavorazione industriale inclusi i locali e le aree adibite a immagazzinamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (ai sensi di quanto dispone la D.G.R. 47/2005 nel punto 20 dei criteri di assimilazione quantitativi);
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno oltre che le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole, silvicoltura, allevamento e le serra a terra. Sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche;
- le superficie agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzano in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- per gli impianti di distribuzione di carburante non sono assoggettate le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

**3.** Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi

### **3. invariato**

competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

**4.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

**5.** Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

I produttori di rifiuti speciali per ottenere l'esenzione prevista e per mantenerla, devono:

- presentare al Comune comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti;
- allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti;
- allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttrici di rifiuti speciali;
- tenere a disposizione del Comune la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme;
- presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).

**6.** Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

**7.** Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33/bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

**8.** Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti considerati speciali per qualità (pericolosi e non) e non sia distinguibile la superficie complessiva tariffabile o risulti difficile, a causa dell'uso promiscuo, determinare i locali o le aree, la superficie tariffabile verrà calcolata in modo forfettario applicando, per le attività sotto indicate, le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Autorimessaggi e autolavaggi autoveicoli	10%
Laboratori fotografici ed eliografici	15%

**4. invariato**

**5. invariato**

**6. invariato**

**7. invariato**

**8. invariato**

Laboratori di analisi mediche	15%
Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	20%
Tipografie, stamperie, vetrerie	25%
Lavanderie e tintorie	25%
Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti	25%
Falegnamerie, verniciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica	30%
Caseifici e cantine vinicole	60%

**9.** Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, e per le quali non si possa far riferimento a criteri di analogia, si applica una riduzione forfettaria della superficie del 30%.

**10.** Per fruire delle riduzioni di cui ai commi 8 e 9, gli interessati dovranno indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.) nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativi rifiuti) distinti per codice CER.

**10bis.** Per le utenze non domestiche produttive di rifiuti che superino i limiti quantitativi per l'assimilazione agli urbani, la superficie dell'attività prevalente verrà esentata proporzionalmente alla quantità di rifiuto speciale non assimilabile che il contribuente darà prova di aver regolarmente conferito a ditte specializzate.

**11.** Sono esentati dal pagamento della tariffa i locali comunali utilizzati a fini istituzionali.

**9. invariato**

**10. invariato**

**10bis. invariato**

**11. ELIMINATO**

**Art. 23****“Riduzioni per Utenze Domestiche”**

**1.** Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (**60%**), se la distanza dal primo punto di raccolta risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri).

La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

**2.** Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante *composter*, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (**10%**) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero del tributo oggetto di riduzione.

**3.** È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**), per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.

La stessa riduzione è applicata in caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso Istituti . La riduzione di cui al presente comma ha validità annuale.

**3 bis.** Ai sensi dell'art.9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 è previsto un abbattimento di 2/3 della TARI sull'abitazione principale per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso o usufrutto di una unica unità abitativa sul territorio dello Stato;
- iscrizione all'AIRE;
- titolare di pensione del paese estero in cui ha la residenza;
- non aver locato o dato in comodato d'uso l'unità oggetto di richiesta della riduzione.

**3 ter.** L'applicazione della riduzione di cui al comma 3 bis, è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo status. Tale riduzione non è cumulabile con le riduzioni / agevolazioni previste dal presente regolamento, in quanto risulta la più favorevole al contribuente.

**4.** È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**) per i locali a uso domestico tenuti a disposizione e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale).

**5.** È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**), nel caso di fabbricati rurali a uso abitativo.

**Art. 23****“Riduzioni per Utenze Domestiche”**

**1.** invariato .

**2.** invariato

**3.** È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**), per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.

**In caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso istituti di cura VIENE RICALCOLATO IL NUCLEO . La riduzione/ variazione di cui al presente comma ha validità annuale.**

**3 bis.** invariato

**3 ter.** invariato

**4.** invariato

**5.** invariato

--	--

#### Art. 25

##### “Riduzioni per Utenze non Domestiche”

3. Per gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) con sede nel Comune di Alessandria e iscritti all'albo, che operano nel settore socio-assistenziale è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento (50%).

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile del tributo è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di recupero dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione  $K_r$  viene calcolato tenendo conto del coefficiente  $K_d$  attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione:  $K_r = K_g \cdot \text{recuperati}/K_d \cdot \text{mq}$ . Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore allo 0,70.

3. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata; a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune avrà facoltà di compensare il credito all'atto dei successivi pagamenti.

Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dei formulari entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso.

3.bis. Al fine di ridurre lo spreco alimentare il Comune istituisce una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, attraverso ad esempio associazioni di volontariato, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale. La riduzione viene calcolata considerando le sole superfici di vendita o produzione.

Per ottenere tale riduzione, gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 31 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione, richiesta con allegata la dichiarazione sostitutiva di notorietà con la specifica del nominativo del soggetto a favore del quale si effettuano i conferimenti e la cadenza degli stessi. Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto dovranno presentare la documentazione attestante il soggetto ricevente, il quantitativo e il valore dei prodotti ceduti. Il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tali dichiarazioni.

Per il solo anno d'imposta 2017 la riduzione di cui al presente comma potrà essere richiesta entro il termine del 30 giugno 2017.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, la presente riduzione può essere concessa in aggiunta a quella prevista all'art. 25, comma 2, fino ad un massimo di riduzione della parte variabile pari al 90%.

4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) per i locali e aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo che sia inferiore a 183 giorni l'anno

#### Art. 25

##### “Riduzioni per Utenze non Domestiche”

1. Per gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e le associazioni di beneficenza con servizio di accoglienza e distribuzione pasti ai poveri con sede nel Comune di Alessandria, che operano nel settore socio-assistenziale è prevista una riduzione pari al venticinque per cento (25%).

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile del tributo è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di recupero dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione  $K_r$  viene calcolato tenendo conto del coefficiente  $K_d$  attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione:  $K_r = K_g \cdot \text{recuperati}/K_d \cdot \text{mq}$ .

3. INVARIATO

3.bis. INVARIATO

4. INVARIATO

<p>(uso stagionale). La riduzione è concessa con decorrenza dalla data di richiesta.</p> <p><b>5.</b> Previa presentazione di idonea autocertificazione che attesti la diversa destinazione d'uso è possibile per le attività rientranti nella categoria 27 e limitatamente alle attività "fiori e piante" e "ortofrutta" suddividere le superfici utilizzate, entro un limite del <b>20%</b> del totale, tra la categoria principale e la categoria 15 nel caso di "fiori e piante" e le categorie 25 o 26 nel caso di "ortofrutta".</p>	<p><b>5. INVARIATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b> <b>"Accertamento e Attività di Controllo"</b></p> <p><b>1.</b> Il Comune provvede a svolgere tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di tale attività effettua tutte le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.</p> <p><b>2.</b> Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza e assistenza, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio che gestisce la TARI, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione del tributo.</p> <p><b>3.</b> Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione del tributo a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro il termine per la proposizione del ricorso copia della lettera firmata per accettazione.</p> <p><b>4.</b> Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.</p> <p><b>5.</b> Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune procederà avvalendosi degli strumenti che in base alle normative vigenti permettono il recupero del tributo dovuto. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante opportuna notifica, riservandosi di effettuare i dovuti controlli</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b> <b>"Accertamento e Attività di Controllo"</b></p> <p><b>1. invariato</b></p> <p><b>2. invariato</b></p> <p><b>3. invariato</b></p> <p><b>4. invariato</b></p> <p><b>5.</b> Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune procederà con gli strumenti più opportuni previsti dalle normative vigenti al fine del recupero del tributo dovuto. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe <b>al 1° gennaio di ogni anno</b>. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante opportuna notifica, riservandosi di effettuare i dovuti controlli. <b>Nel caso di intestatario deceduto, invece, si provvede alla cessazione della posizione dalla data del decesso con iscrizione del subentrante dal giorno successivo.</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>“Rimborsi”</b></p> <p><b>1.</b> L’Utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute le somme addebitategli per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione del tributo.</p> <p><b>2.</b> Il Comune provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni (<b>180 giorni</b>) dalla data di presentazione dell’istanza, ex art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>“Rimborsi”</b></p> <p>1. Invariato</p> <p><b>2.</b> Il Comune provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni (<b>180 giorni</b>) dalla data di presentazione dell’istanza, ex art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, <b>sempre che non risultino delle somme ancora dovute dall’utente anche per altre entrate.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <b>“Disposizioni Transitorie e Finali”</b></p> <p><b>1.</b> Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2014.</p> <p><b>2.</b> L’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e il Regolamento Comunale per la sua applicazione conservano la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tariffa verificatisi fino al 31 dicembre 2012. Di conseguenza l’accertamento e la riscossione della tariffa dovuta fino a tale data continuano ad essere effettuati anche successivamente a cura del Comune e del Consorzio di Bacino, che rimangono, per gli anni di competenza, titolari delle corrispondenti entrate.</p> <p><b>3.</b> Ai sensi dell’art. 1, comma 704 della Legge 147/2013 e s.m.i. è abrogato l’art. 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’applicazione della TARES, e il versamento della maggiorazione standard allo Stato pari a 0,30 centesimi per metro quadro, mantengono la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tariffa verificatisi per l’anno di imposta 2013. Di conseguenza l’accertamento e la riscossione della tariffa dovuta per tale periodo saranno effettuati anche successivamente a cura del Comune e del Consorzio di Bacino.</p> <p><b>4.</b> I presupposti di imposizione relativi alla tariffa abolita, afferenti a periodi antecedenti all’introduzione del presente tributo, sono regolati dai termini di decadenza indicati all’art. 71 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i..</p> <p><b>5.</b> Gli archivi informatici aggiornati necessari al calcolo e all’emissione degli avvisi di pagamento (archivio utenti T.I.A./TARES, archivio posizioni T.I.A./TARES, archivio anagrafico residenti, archivio indirizzi, archivio utenti TARES) sono depositati presso il Comune e il Consorzio di Bacino.</p> <p><b>6.</b> Tutte le attività tecnico operative afferenti la gestione della TARI sono affidate, fino a diversa disposizione, al Consorzio di Bacino Alessandrino, la cui attività è regolata da apposito atto tra le parti, mentre l’incasso della Tariffa resta in capo al</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <b>“Disposizioni Transitorie e Finali”</b></p> <p><b>1.</b> Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio <b>2019</b>.</p> <p><b>2.</b> invariato</p> <p><b>3.</b> invariato</p> <p><b>4.</b> invariato</p> <p><b>5.</b> invariato</p> <p><b>6.</b> invariato.</p>

<p>Comune di Alessandria.</p> <p>7. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p> <p>8. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla Legge di Stabilità 2014, pubblicata il 27 dicembre 2013 in Gazzetta Ufficiale come Legge 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni ed alle eventuali ulteriori disposizioni normative in materia</p> <p>9. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.</p>	<p>7. invariato.</p> <p>8. invariato</p> <p>9. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.</p>
--	---

- 2) **DI DARE MANDATO** ai competenti funzionari ed uffici affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente
- 3) **DI DARE ATTO** che il regolamento così modificato ed approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2019;
- 4) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- 5) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'Imposta UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI**, con le modifiche approvate;
- 6) **DI INVIARE**, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, copia della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i.;**
- 7) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

**E il Consiglio Comunale  
DELIBERA**

- 1) **di APPROVARE** le modifiche agli artt. 9, 23, 25, 29, 31 e 33 del suddetto regolamento secondo le specifiche sopra riportate:

TESTO VIGENTE	TESTO AGGIORNATO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>“Locali e Aree non Assoggettabili”</b></p> <p>1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>“Locali e Aree non Assoggettabili”</b></p> <p>1. invariato</p>

sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

**2.** In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al tributo, sia per la parte fissa che per parte variabile, i seguenti locali o aree:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici e alle utenze energetiche;
- le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;
- le unità immobiliari per le quali è stata presentata negli uffici comunali competenti la "Comunicazione di Attività Edilizia Libera ex art. 6, comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.", prescindendo dalla tipologia degli interventi previsti, sarà applicata un'esenzione temporanea pari a 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della domanda;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree adibite a verde;
- le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile;
- parte di luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1.50;
- i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all'uso abituale degli occupanti dell'edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
- i locali e le aree dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità, rifiuti pericolosi il cui smaltimento è a carico delle ditte stesse in base alle norme vigenti; restano comunque tassabili i locali e le aree su cui si producono, anche potenzialmente stante quanto riportato all'art. 6, i rifiuti assimilati fino al limite quantitativo indicato in apposito provvedimento comunale, comunque conferibili al servizio pubblico ;
- i locali e le aree adibiti a lavorazione industriale inclusi i locali e le aree adibite a immagazzinamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (ai sensi di quanto dispone la D.G.R. 47/2005 nel punto 20 dei criteri di assimilazione quantitativi);
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno

## **2. invariato**

oltre che le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

- le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole, silvicoltura, allevamento e le serra a terra. Sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche;

- le superficie agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzano in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- per gli impianti di distribuzione di carburante non sono assoggettate le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

**3.** Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

**4.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

**5.** Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

I produttori di rifiuti speciali per ottenere l'esenzione prevista e per mantenerla, devono:

- presentare al Comune comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti;

- allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti;

- allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttrici di rifiuti speciali;

- tenere a disposizione del Comune la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme;

- presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).

**6.** Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi

**3. invariato**

**4. invariato**

**5. invariato**

**6. invariato**

internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33/bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

8. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti considerati speciali per qualità (pericolosi e non) e non sia distinguibile la superficie complessiva tariffabile o risulta difficile, a causa dell'uso promiscuo, determinare i locali o le aree, la superficie tariffabile verrà calcolata in modo forfettario applicando, per le attività sotto indicate, le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Autorimessaggi e autolavaggi autoveicoli	10%
Laboratori fotografici ed eliografici	15%
Laboratori di analisi mediche	15%
Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	20%
Tipografie, stamperie, vetrerie	25%
Lavanderie e tintorie	25%
Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti	25%
Falegnamerie, verniciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica	30%
Caseifici e cantine vinicole	60%

9. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, e per le quali non si possa far riferimento a criteri di analogia, si applica una riduzione forfettaria della superficie del 30%.

10. Per fruire delle riduzioni di cui ai commi 8 e 9, gli interessati dovranno indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.) nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativi rifiuti) distinti per codice CER.

10bis. Per le utenze non domestiche produttive di rifiuti che superino i limiti quantitativi per l'assimilazione agli urbani, la

**7. invariato**

**8. invariato**

**9. invariato**

**10. invariato**

**10bis. invariato**

superficie dell'attività prevalente verrà esentata proporzionalmente alla quantità di rifiuto speciale non assimilabile che il contribuente darà prova di aver regolarmente conferito a ditte specializzate.

**11. Sono esentati dal pagamento della tariffa i locali comunali utilizzati a fini istituzionali.**

**11. ELIMINATO**

**Art. 23****“Riduzioni per Utenze Domestiche”**

**1.** Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (**60%**), se la distanza dal primo punto di raccolta risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri).

La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

**2.** Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante *composter*, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (**10%**) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero del tributo oggetto di riduzione.

**3.** È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**), per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.

La stessa riduzione è applicata in caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso Istituti . La riduzione di cui al presente comma ha validità annuale.

**3 bis.** Ai sensi dell'art.9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 è previsto un abbattimento di 2/3 della TARI sull'abitazione principale per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso o usufrutto di una unica unità abitativa sul territorio dello Stato;
- iscrizione all'AIRE;
- titolare di pensione del paese estero in cui ha la residenza;
- non aver locato o dato in comodato d'uso l'unità oggetto di richiesta della riduzione.

**3 ter.** L'applicazione della riduzione di cui al comma 3 bis, è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo status. Tale riduzione non è cumulabile con le riduzioni / agevolazioni previste dal presente regolamento, in quanto risulta la più favorevole al contribuente.

**4.** È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**) per i locali a uso domestico tenuti a disposizione e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale).

**5.** È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**), nel caso di fabbricati rurali a uso abitativo.

**Art. 23****“Riduzioni per Utenze Domestiche”**

**1.** invariato .

**2. invariato**

**3.** È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**), per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.

**In caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso Istituti di cura VIENE RICALCOLATO IL NUCLEO . La riduzione/ variazione di cui al presente comma ha validità annuale.**

**3 bis. invariato**

**3 ter. invariato**

**4. invariato**

**5. invariato**

--	--

#### Art. 25

##### “Riduzioni per Utenze non Domestiche”

2. Per gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) con sede nel Comune di Alessandria e iscritti all'albo, che operano nel settore socio-assistenziale è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento (50%).

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile del tributo è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di recupero dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione  $K_r$  viene calcolato tenendo conto del coefficiente  $K_d$  attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione:  $K_r = K_g \cdot \text{recuperati} / K_d \cdot \text{mq}$ . Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore allo 0,70.

3. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata; a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune avrà facoltà di compensare il credito all'atto dei successivi pagamenti.

Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dei formulari entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso.

3.bis. Al fine di ridurre lo spreco alimentare il Comune istituisce una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, attraverso ad esempio associazioni di volontariato, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale. La riduzione viene calcolata considerando le sole superfici di vendita o produzione.

Per ottenere tale riduzione, gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 31 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione, richiesta con allegata la dichiarazione sostitutiva di notorietà con la specifica del nominativo del soggetto a favore del quale si effettuano i conferimenti e la cadenza degli stessi. Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto dovranno presentare la documentazione attestante il soggetto ricevente, il quantitativo e il valore dei prodotti ceduti. Il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tali dichiarazioni.

Per il solo anno d'imposta 2017 la riduzione di cui al presente comma potrà essere richiesta entro il termine del 30 giugno 2017.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, la presente riduzione può essere concessa in aggiunta a quella prevista all'art. 25, comma 2, fino ad un massimo di riduzione della parte variabile pari al 90%.

4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) per i locali e aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma

#### Art. 25

##### “Riduzioni per Utenze non Domestiche”

1. Per gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e le associazioni di beneficenza con servizio di accoglienza e distribuzione pasti ai poveri con sede nel Comune di Alessandria, che operano nel settore socio-assistenziale è prevista una riduzione pari al venticinque per cento (25%).

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile del tributo è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di recupero dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione  $K_r$  viene calcolato tenendo conto del coefficiente  $K_d$  attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione:  $K_r = K_g \cdot \text{recuperati} / K_d \cdot \text{mq}$ .

3. INVARIATO

3.bis. INVARIATO

4. INVARIATO

<p>ricorrente, per un periodo che sia inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale). La riduzione è concessa con decorrenza dalla data di richiesta.</p> <p>5. Previa presentazione di idonea autocertificazione che attesti la diversa destinazione d'uso è possibile per le attività rientranti nella categoria 27 e limitatamente alle attività "fiori e piante" e "ortofrutta" suddividere le superfici utilizzate, entro un limite del <b>20%</b> del totale, tra la categoria principale e la categoria 15 nel caso di "fiori e piante" e le categorie 25 o 26 nel caso di "ortofrutta".</p>	<p><b>5. INVARIATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b> <b>"Accertamento e Attività di Controllo"</b></p> <p>1. Il Comune provvede a svolgere tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di tale attività effettua tutte le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.</p> <p>2. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessate, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza e assistenza, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio che gestisce la TARI, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione del tributo.</p> <p>3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione del tributo a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro il termine per la proposizione del ricorso copia della lettera firmata per accettazione.</p> <p>4. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.</p> <p>5. Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune procederà avvalendosi degli strumenti che in base alle normative vigenti permettono il recupero del tributo dovuto. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante opportuna notifica, riservandosi di effettuare i dovuti controlli</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b> <b>"Accertamento e Attività di Controllo"</b></p> <p><b>1. invariato</b></p> <p><b>2. invariato</b></p> <p><b>3. invariato</b></p> <p><b>4. invariato</b></p> <p><b>5. Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune procederà con gli strumenti più opportuni previsti dalle normative vigenti al fine del recupero del tributo dovuto. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe <b>al 1° gennaio di ogni anno</b> . Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante opportuna notifica, riservandosi di effettuare i dovuti controlli.</b> <b>Nel caso di intestatario deceduto, invece, si provvede alla cessazione della posizione dalla data del decesso con iscrizione del subentrante dal giorno successivo.</b></p>

--	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>“Rimborsi”</b></p> <p><b>1.</b> L’Utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute le somme addebitategli per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione del tributo.</p> <p><b>2.</b> Il Comune provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni (<b>180 giorni</b>) dalla data di presentazione dell’istanza, ex art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>“Rimborsi”</b></p> <p>1. Invariato</p> <p><b>2.</b> Il Comune provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni (<b>180 giorni</b>) dalla data di presentazione dell’istanza, ex art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, <b>sempre che non risultino delle somme ancora dovute dall’utente anche per altre entrate.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <b>“Disposizioni Transitorie e Finali”</b></p> <p><b>1.</b> Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2014.</p> <p><b>2.</b> L’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e il Regolamento Comunale per la sua applicazione conservano la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tariffa verificatisi fino al 31 dicembre 2012. Di conseguenza l’accertamento e la riscossione della tariffa dovuta fino a tale data continuano ad essere effettuati anche successivamente a cura del Comune e del Consorzio di Bacino, che rimangono, per gli anni di competenza, titolari delle corrispondenti entrate.</p> <p><b>3.</b> Ai sensi dell’art. 1, comma 704 della Legge 147/2013 e s.m.i. è abrogato l’art. 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’applicazione della TARES, e il versamento della maggiorazione standard allo Stato pari a 0,30 centesimi per metro quadro, mantengono la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tariffa verificatisi per l’anno di imposta 2013. Di conseguenza l’accertamento e la riscossione della tariffa dovuta per tale periodo saranno effettuati anche successivamente a cura del Comune e del Consorzio di Bacino.</p> <p><b>4.</b> I presupposti di imposizione relativi alla tariffa abolita, afferenti a periodi antecedenti all’introduzione del presente tributo, sono regolati dai termini di decadenza indicati all’art. 71 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i..</p> <p><b>5.</b> Gli archivi informatici aggiornati necessari al calcolo e all’emissione degli avvisi di pagamento (archivio utenti T.I.A./TARES, archivio posizioni T.I.A./TARES, archivio anagrafico residenti, archivio indirizzi, archivio utenti TARES) sono depositati presso il Comune e il Consorzio di Bacino.</p> <p><b>6.</b> Tutte le attività tecnico operative afferenti la gestione della TARI sono affidate, fino a diversa disposizione, al Consorzio di Bacino Alessandrino, la cui attività è regolata da apposito atto tra le parti, mentre l’incasso della Tariffa resta in capo al</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <b>“Disposizioni Transitorie e Finali”</b></p> <p><b>1.</b> Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio <b>2019</b>.</p> <p><b>2.</b> invariato</p> <p><b>3.</b> invariato</p> <p><b>4.</b> invariato</p> <p><b>5.</b> invariato</p> <p><b>6.</b> invariato.</p>

<p>Comune di Alessandria.</p> <p>7. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p> <p>8. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla Legge di Stabilità 2014, pubblicata il 27 dicembre 2013 in Gazzetta Ufficiale come Legge 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni ed alle eventuali ulteriori disposizioni normative in materia</p> <p>9. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.</p>	<p>7. invariato.</p> <p>8. invariato</p> <p>9. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio <b>2019</b>.</p>
--	--

- 2) **DI DARE MANDATO** ai competenti funzionari ed uffici affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente
- 3) **DI DARE ATTO** che il regolamento così modificato ed approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2019;
- 4) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- 5) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'Imposta UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI**, con le modifiche approvate;
- 6) **DI INVIARE**, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, copia della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i.**;
- 7) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Presidente Locci invita l'Assessore Lumiera ad illustrare la proposta sopra indicata sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio congiunta con Commissione Consiliare Affari Istituzionali e Partecipazione

(...omissis...)

Entrano i Sigg. Cons. Abonante, Barrera, Gentiluomo, Serra, Mazzoni ed esce il Sig. Cons. Sciaudone (pres. 23)

Il Presidente indice la votazione sulla proposta sopra indicata e

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 20 favorevoli (Abonante, Autano, Barrera, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Guazzotti, Guerci, Iacovoni, Lumi, Mazzoni, Micò, Onetti, Passalcqua, Pavanello, Ravazzi, Ruffato), nessun contrario e 3 astenuti (Gentiluomo, Locci, Serra), resi in forma palese

DELIBERA

Di approvarla.

**ATTESTAZIONI E PARERI**  
**SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.**

Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 05 dicembre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 05 dicembre 2018

Il Responsabile del 1800020500 - ASSESSORATO LUMIERA, Dr.ssa Lumiera Cinzia, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 05 dicembre 2018

IL PRESIDENTE  
Dott. Emanuele Locci

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Orietta Bocchio

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il 21 dicembre 2018 con pubblicazione numero 4622 e per giorni 15

p. IL DIRETTORE  
Dott.ssa Daniela Boccardo

**DIVENUTA ESECUTIVA**

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all' art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000

*Alessandria* li \_\_\_\_\_,

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE